

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (OG)



COMUNE DI LANUSEI



COMUNE DI ELINI



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI LOCERI



COMUNE DI BARI SARDO



COMUNE DI ILBONO

GAL OGLIASTRA – MISURA 321 “SERVIZI SOCIALI DIRETTI ALL’AVVIAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI DI ENTI PUBBLICI DI SERVIZI INNOVATIVI ALLA PERSONA NEI SETTORI SOCIO-ASSISTENZIALI E LAVORATIVO DA ATTIVARSI PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE”

AZIONE 1

PROGETTO “A MESA A PARI”

CAPITOLATO SPECIALE

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del contratto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento delle attività contenute nel progetto denominato "A Mesa a Pari" quale servizio per l'economia e la popolazione rurale da realizzare nel rispetto del presente capitolato, del progetto presentato in sede di gara e nel rispetto dei vincoli contenuti nel documento approvato dal GAL in data 19/12/2013 e del provvedimento GAL autorizzativo del finanziamento n. 35/2014 oltre che delle disposizioni contenute nel bando GAL disciplinante la misura 321 nell'ambito della quale le azioni oggetto del presente bando hanno trovato finanziamento;

L'affidatario dovrà attenersi a tutte le norme fissate nel presente capitolato ed a tutte le disposizioni emanate o che potranno essere emanate dall'Unione Comuni d'Ogliastro e/o Regione e/o Stato e che abbiano attinenza con il servizio appaltato.

Nello svolgimento del servizio dovranno essere altresì osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza del personale impiegato.

Art. 2

Finalità del servizio

Le finalità perseguite dal servizio sono dettagliatamente descritte nel progetto ammesso al finanziamento dal GAL con provvedimento n. 35 del 03/02/2014, cui si rinvia, e della relazione tecnico descrittiva approvata dal GAL in data 19/12/2013 cui si rinvia. (Allegato)

Art. 3

Durata del contratto

La durata del contratto è legata alla realizzazione del progetto nell'ambito delle scadenze imposte dal provvedimento GAL di finanziamento. In modo particolare si specifica che le attività dovranno essere rese nell'ambito del biennio 2014 – 2015 nel quale la prima annualità (2014) dovrà prendere avvio entro la data del 01/07/2014 e terminare in data 31/12/2014; la seconda annualità sarà riferita al periodo gennaio – settembre 2015.

Sono fatte salve eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore la cui compatibilità dovrà tener conto delle necessarie risorse finanziarie.

In ogni caso ogni attività dovrà essere conclusa in modo tale da permettere all'Ente di presentare la domanda di pagamento a saldo entro la data ultima del 30/09/2015.

Il periodo contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 6 (sei) al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di adeguatezza o meno del servizio stesso. In caso negativo della prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni dell'inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito. E' facoltà dell'Unione procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisi l'urgenza, alla consegna provvisoria e anticipata dal servizio.

Art. 4

Importo contrattuale

L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso nessuno escluso compresa qualunque forma di assicurazione dei beneficiari e gli oneri derivanti dallo spostamento degli utenti verso le sedi nelle quali sono svolte le diverse attività, nessuno escluso.

Il compenso è quantificato come di seguito :

€ _____ **orarie per l'educat~~oe~~e professionale inquadrato** nella categoria D livello economico 2 del CCNL del comparto delle cooperative del settore socio sanitario –assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo;

€ _____ **orarie per l'operatore sociosanitario inquadrato nel CCNL del** comparto delle cooperative del settore socio sanitario–assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo **nella categoria C2;**

€ _____ **orarie per il coordinat~~oe~~** inquadrato nella categoria D posizione economica 3 del CCNL del comparto delle cooperative del settore socio sanitario–assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo in possesso di una specifica formazione in materia di agricoltura sociale acquisita attraverso adeguanti percorsi formativi di durata non inferiore a 100 ore;

€ _____ **orarie per il personale ~~as~~iliario agricoltore professionale** inquadrato nella categoria B posizione economica 1 del CCNL del comparto delle cooperative del settore socio sanitario –assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo;

€130,00 al giorno per la realizzazione del servizio di trasporto degli utenti inseriti nel progetto (anche con disabilità fisiche) con un itinerario teso ad accompagnare i beneficiari presso lo spazio di lavoro nell'ambito del territorio dell'Unione Comuni d'Ogliastro.

Il corrispettivo meglio sopra individuato deve intendersi al netto dell'iva di legge e invariabile per tutto il periodo dell'appalto. Lo stesso sarà corrisposto sulla base delle ore e delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate. In ogni caso il numero delle ore liquidabili non potrà essere superiore a quelle autorizzate e finanziate con il provvedimento di autorizzazione GAL del 19/12/2013 cui si rinvia.

L'Unione liquiderà le fatture mensili entro 30 gg. dalla loro presentazione, fatto salvo il riscontro della regolarità delle stesse. A corredo della fattura dovrà essere allegato un prospetto sintetico contenente il riepilogo delle attività svolte, delle professionalità impiegate e degli obiettivi raggiunti.

Alla fattura dovrà, mensilmente, essere allegato, altresì, copia dei versamenti previdenziali e assicurativi relativi al personale adibito al servizio oggetto dell'appalto.

Prima della liquidazione l'ente verificherà, in capo al beneficiario, il permanere dei requisiti posti a presupposto della stessa.

Art. 5

Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione

Gli obiettivi del servizio, le attività da svolgere, le modalità di svolgimento delle stesse ed i tempi sono quelli indicati nel progetto allegato al presente capitolato e meglio descritti nel progetto aggiudicato in sede di gara anch'esso allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Sono fatte salve eventuali richieste dell'Unione funzionali al migliore raggiungimento dell'obiettivo

Art. 6

Orario del servizio

Il calendario delle prestazioni e gli orari nei quali il servizio deve essere reso è concordato con l'Unione Comuni d'Ogliastro attraverso la propria struttura nel rispetto della cadenza temporale indicata nel progetto approvato dal GAL e nel progetto approvato in sede di gara.

Art. 7

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento saranno individuati dal servizio sociale dell'Unione Comuni d'Ogliastro in numero non inferiore a cinque tra soggetti disabili psichici e sensoriali o portatori di disagio sociale di età compresa, questi ultimi, tra i 19 e i 29 anni..

Art. 8

Aziende agricole e sedi operative

L'attività dovrà essere svolta presso aziende agricole multifunzionali condotte in forma singola o associata da imprenditori agricoli, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui al d.Lgs 99/2004 nonché da soggetti di cui all'articolo 1 della legge 328/2000 (purché nella loro attività abbia prevalenza la componente agricola e rispondano ai requisiti prescritti dall'articolo 2135 del c.c.) anche in forma associata tra loro.

L'impresa agricola deve svolgere una o più delle seguenti attività :

- Coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, zootecnica, apicoltura, silvicoltura acquacoltura.

Nell'azienda agricola devono, anche alternativamente, essere presenti, progettati e realizzati, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di benessere degli animali e qualità delle strutture di allevamento nonché dei protocolli per la realizzazione delle strutture socio-sanitarie :

- Aree di coltivazione o di allevamento costruite e gestite tenendo conto delle problematiche e delle esigenze degli ospiti (accessibilità, dimensioni e sicurezza...);
- Spazi attrezzati idonei per svolgere attività agro-sociali e laboratoriali; tali spazi devono essere accoglienti, accessibili e curati.
- Servizi igienici adeguati all'attività di accoglienza prevista e comunque a norma di legge accessibili ai soggetti diversamente abili;
- Spazi per interventi di primo soccorso attrezzati in relazione alle specificità aziendali, con riferimento specifico alle attività sanitarie e/o parasanitarie per le quali si propone l'attivazione; ambienti coperti attrezzati per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, operatori e persone svantaggiate e/o con bisogni speciali;
- Spazi dedicati alla ricreazione, colazione e /o ristoro per gli ospiti.

Le aziende agricole nelle quali dovrà essere svolta l'attività saranno quelle indicate nel progetto presentato in sede di gara per le quali dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui sopra. Per dette aziende agricole dovrà essere prodotto il contratto/accordo che dia dimostrazione della condivisione degli obiettivi del progetto e delle specifiche modalità della collaborazione. Gli operatori agricoli devono essere individuati da parte del soggetto partecipante tenendo in considerazione sia le specifiche finalità perseguite con il progetto sia la peculiarità dei beneficiari del progetto medesimo. La documentazione attestante la capacità dell'impresa agricola di ospitare l'attività progettuale è dimostrata in sede di gara e vincolante nella fase di esecuzione del contratto.

Art. 9

Funzione di coordinamento

L'appaltatore dovrà nominare un coordinatore referente, dotato di adeguato inquadramento contrattuale oltre che di una specifica preparazione in materia di agricoltura sociale, che sarà l'unico interlocutore con il Servizio Sociale dell'Unione per tutti gli aspetti gestionali e le cui generalità dovranno essere comunicate in sede di offerta di gara. Tale figura avrà il compito di intervenire, riferire, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio; dovrà inoltre garantire la reperibilità fornendo il proprio recapito telefonico. Il coordinatore, oltre ad essere in possesso di specifici titoli di studio in materia di agricoltura sociale, dimostrabile attraverso specifici attestati di partecipazione ad attività formative di durata non inferiore

a 50 ore, dovrà essere soggetto che abbia conoscenza del territorio ed una pluriennale e documentata esperienza nel coordinamento di servizi sociali offerti da enti pubblici.

Art. 10

Personale

Per l'effettuazione del servizio, il contraente dovrà avvalersi di personale qualificato in possesso di titoli specifici adeguatamente documentati.

Sono richieste le seguenti figure professionali minime

Coordinatore con specifica formazione in materia di agricoltura sociale;
Educatore professionale;
Operatore Socio-Sanitario;
Ausiliario agricoltore professionale

Gli operatori saranno tenuti a rendere le prestazioni meglio descritte nel progetto presentato in sede di gara, allegato al presente contratto, elaborato nel rispetto degli obiettivi e delle attività contenute nel progetto approvato e finanziato dal GAL Ogliastro il 19/12/2013 cui si rinvia.

Sono impiegati nel progetto gli operatori per i quali, in sede di gara è presentato il curriculum valutato dalla commissione di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio e ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata e adeguatamente motivata entro sette giorni.

Art. 11

Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale dell'appaltatore

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per l'inquadramento nella specifica categoria prescritta dal bando ai sensi del CCNL del comparto di appartenenza e delle specifiche abilitazioni/titoli richiesti.

Dovrà essere impiegato, per quantità e professione, il numero di operatori indicato nel progetto.

Art. 12

Applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Unione Comuni d'Ogliastro o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio con particolare riferimento ai beneficiari del progetto. L'appaltatore si impegna a trasmettere all'Unione la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.Lgs 81/2008.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione del servizio appaltato e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con l'Unione. L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa dei beneficiari del progetto, del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro all'Unione.

L'appaltatore si impegna a fornire al personale inserito nel progetto, compresi i beneficiari degli interventi, , se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali e i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessarie allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate. L'Unione si riserva di valutare l'idoneità dei dispositivi dati in dotazione dall'appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l'idoneità potrà pretenderne la sostituzione immediata.

L'Unione si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad € 2.000,00 per ogni inadempienza, previa contestazione.

Art. 13 Referente del servizio

Fatta salva ogni diversa disposizione interna da comunicarsi con le dovute formalità, referente dell'Unione per l'esecuzione del servizio appaltato è il Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione.

Art. 14 Obblighi per la tutela della riservatezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mn.ii., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;

- i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 1. • il personale interno dell'amministrazione;
 2. • i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 3. • ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante è il Responsabile del Servizio.

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Unione dei Comuni d'Ogliastro.

Art. 15

Controlli

L'Unione potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente per conto dell'Unione dagli Operatori Sociali e/o dal Responsabile dei Servizi Sociali, in contraddittorio con il Coordinatore del Servizio dell'appaltatore.

L'Unione potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione.

L'Unione utilizzerà inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.

In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l'Unione informerà tempestivamente l'appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.

L'Unione, per il tramite dei propri uffici, potrà disporre tutti gli accertamenti necessari per verificare la regolare applicazione di tutte le norme e/o disposizioni inerenti il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale adibito al servizio.

Ai fini del presente contratto l'appaltatore si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo, e si impegna a fornire a richiesta dell'Unione, la documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro.

Tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi all'applicazione del trattamento economico e giuridico al personale dipendente sono a carico dell'appaltatore.

Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l'Unione avrà facoltà di applicare quanto previsto all'art. 20 del presente Capitolato e inoltre di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte", nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente Capitolato e nel progetto presentato in sede di gara e allegato al presente contratto, l'Unione avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che l'Unione riterrà opportuna, in idonea sede, volta all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti, nonché quella di risolvere il contratto.

Art. 16

Responsabilità e garanzie

L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'Unione sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa. L'appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La cauzione dovrà essere costituita mediante

fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006. Il fideiussore dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione del presente Capitolato e degli allegati in esso richiamati;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 comma 1 c.c.;
- di obbligarsi a versare all'Unione, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi l'ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta stessa;
- di ritenere valida la fideiussione per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Unione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del medesimo per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l'Unione tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale. L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Unione o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l'Unione da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio dell'Unione, che copra ogni rischio (morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:

- massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00) per sinistro;
- massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione /00) per persona;
- massimale non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00) per animali o cose.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all'Unione.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello status quo ante, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Unione sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

Art. 17

Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verifichino tali eventi imprevisi comunque documentati. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio.

Sulla base di quanta stabilito dalla legge 146/90 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con l'Unione, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Art. 18

Divieto di subappalto

E' vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'Unione per la risoluzione anticipata dello stesso.

Art. 19

Pagamenti

Le fatture emesse, in originale, dovranno essere intestate ed inoltrate a: Unione Comuni d'Ogliastro con l'indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento. Alla fattura dovranno essere allegati i documenti di rendicontazione (sia in versione cartacea sia su supporto informatico) dell'attività svolta, concordati con l'Unione e debitamente compilati.

L'Unione, effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell' Unione dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l'appaltatore, anche a mezzo fax o e-mail, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'Unione non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Le parti concordano che il tasso d'interesse da applicare all'eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all' art. 1284 c.c.

Art. 20

Penalità

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale – o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, l'Unione avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.

L' appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over ogni qualvolta il numero di ore svolte da personale in sostituzione superi, nel trimestre, la percentuale del 15% del numero di ore svolte dal personale che costituisce l'organico complessivo assegnato al servizio, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate. Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'Unione procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R o posta certificata assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l'Unione adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R o posta certificata.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l' obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, l'Unione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 21, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall'Unione e l'incameramento della cauzione definitiva.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Unione si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per

l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma. Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione.

Art. 21

Clausola risolutiva espressa

Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall'Unione. Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Unione di procedere ad incamerare, per intero la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'Unione potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente Capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall'Unione;
- c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
- d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- e) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- f) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- g) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente Capitolato;
- h) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- i) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- j) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- k) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- l) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore;

Nell'ipotesi di risoluzione, l'Unione si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'aggiudicataria inadempiente, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del riaffidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso.

L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'Unione all'appaltatore mediante lettera Raccomandata A.R. o Posta Certificata, anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma.

Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

Art. 22

Stipula del contratto

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore sarà invitato a presentare, entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto:

1. la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 16;
2. polizza R.C. nelle modalità previste al precedente art. 16;
3. per le Associazioni Temporanee di Impresa, mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata;
4. la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed infortunistici;
5. l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso gli uffici dell'Unione per ciascun operatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:
 - copia autenticata dei titoli di studio e di abilitazione professionale;
 - copia del contratto individuale di lavoro o di collaborazione, ovvero comprovante la posizione di "socio lavoratore"; nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione.

E' fatto altresì obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, la sopra elencata documentazione.

Il contratto verrà stipulato, in forma pubblico-amministrativa - non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo stesso:

il presente Capitolato e relativi allegati;

l'offerta, tecnica ed economica, presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesti dal presente Capitolato e dal disciplinare di gara.

Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanta richiesto e non si sia presentata alla stipula del contratto nel termine stabilito, l'Unione avrà

la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale.

L'Unione avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente. Tutte le spese attinenti alla stesura del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa telematica, ed all'esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell'appaltatore, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico dell'Unione. Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplata nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'Unione elegge domicilio presso la propria Sede legale - Via Pompei n. 27 - 08040 Elini (Og); l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto. Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa. Il contratto è stipulato telematicamente pertanto il contraente dovrà essere dotato di firma digitale.

Art. 23

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra l'Unione e la ditta aggiudicataria, sarà competente il foro di Lanusei. L'appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. Per quanta non espressamente previsto dal presente Capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.

Art. 24

Accettazione del Capitolato

Il presente Capitolato deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute. Il presente Capitolato, composto da n. 23 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso. Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le clausole del presente Capitolato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Marta Manca